

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via Degli Imbimbo - Avellino-

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato delibera n°563 dell' 11.05.2011

a cura dell'UOC Relazioni con il Pubblico

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

**ARTICOLO 1
(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Sanitaria Avellino e le organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le Associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dall'art.7 Legge Quadro sul volontariato n°266, dell'11/08/91, dall'art.5 della Legge della Regione Campania "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali" n°9 dell'08/02/93, D.Lgs 460 del 4.12.97 (ONLUS).

**ARTICOLO 2
(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)**

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino sono rese in regime convenzionale e solo dalle organizzazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 9/93 o abbiano presentato richiesta di iscrizione al Registro Regionale della Regione Campania e che dimostrino la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto il convenzionamento. I contenuti della convenzione sono quelli definiti all'art. 5 della L.R. citata.
2. La stipula della convenzione, o il suo rinnovo, sono preceduti da apposita richiesta, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato A1 o A2 al presente Regolamento, e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, che l'Associazione di volontariato interessata presenta all'Azienda Sanitaria Locale Avellino, per il tramite l'UOC Affari Generali, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno in corso, salvo proroghe debitamente motivate.
3. In caso di richiesta incompleta o irregolare, l'UOC Affari Generali invita l'Associazione interessata a regolarizzarla entro un termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali l'Associazione decade dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.
4. L'UOC Affari Generali, verificata, come al comma 3, la completezza e la regolarità formale della richiesta dell'associazione, la invia entro 5 giorni al Comitato di cui all'art.9, il quale provvede a quanto di competenza nel citato art.9: ad acquisire i necessari pareri dai Direttori delle UU.OO., Distretti, PP.OO., Servizi, Dipartimenti, ecc- ad emettere nei trenta giorni successivi, il proprio parere e notificarlo alle UU.OO. di competenza e all'associazione medesima, per consentire l'eventuale stipula della convenzione tra azienda e associazione, in caso di parere positivo.
5. La stipula della convenzione con l'Associazione di volontariato può essere richiesta dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, sentito il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato di cui all'art. 9; anche in tal caso la stipula resta subordinata alla presentazione da parte dell'Associazione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, della necessaria documentazione comprovante i prescritti requisiti.
6. In caso di pluralità di richieste, le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le relative convenzioni sono individuate dal Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, sentite le Direzioni dei PP.OO./Strutture, nell'ambito dei criteri di cui all'art.5 della L.R. 9/93.

ARTICOLO 3 **(La figura del volontario)**

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale nei confronti con l'organizzazione di cui fa parte (art.2 della Legge-quadro 266/91).
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, ove non già formato, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 10; tale circostanza è comprovata, all'atto della stipula o del rinnovo della convenzione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 2, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa all'UOC Affari Generali su specifico modulo aziendale.

ARTICOLO 4 **(Attività del Volontario e Registro Presenze)**

1. Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono di volta in volta concordati dall'Associazione di volontariato con il Responsabile e/o il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione.
2. I volontari autorizzati ad operare presso le Unità Operative sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, intendendo per queste ultime a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti ospedalieri (es. residui alimentari), ed ogni altra regola imposta dal Responsabile e dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie.
3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, fornito a cura dell'Associazione di volontariato, di colore preferibilmente bianco, salvo casi eccezionali precedentemente autorizzati dal Responsabile e/o dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa, da indossare durante l'attività prestata presso l'Unità Operativa stessa.
4. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale, sociale, e di relazione di aiuto, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari (giornali, indumenti, schede telefoniche, etc.), ad eccezione delle bevande e del cibo che dovranno essere precedentemente autorizzati dal personale sanitario, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previ accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti, alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del paziente che versa in particolari situazioni.
5. La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa e posto sotto la responsabilità del Coordinatore delle Professioni Sanitarie e /o suo delegato, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma. Il Registro Presenze viene ritirato presso le Direzioni dei PP.OO/Strutture

ARTICOLO 5
(Cartellino di riconoscimento)

1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino il volontario deve munirsi dell'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, a cura dell'Associazione, e il numero dell'Atto Deliberativo dell'ASL Avellino. Su richiesta del rappresentante legale dell'Associazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.
2. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione, comunicare tempestivamente alle Direzioni dei PP.OO./Strutture i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione.

ARTICOLO 6
(Tutela dei volontari)

1. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
2. Dal canto suo, l'Azienda
 - fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - elabora un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario;
3. In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti in casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post-esposizione.
4. E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.
5. L'Azienda Sanitaria Locale Avellino ritiene, inoltre, opportuno offrire al volontario la possibilità di accedere, in accordo con il Responsabile del Distretto della Struttura frequentante, alla vaccinazione antinfluenzale.

ARTICOLO 7
(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

1. Ogni volontario è tenuto:
 - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
 - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
 - a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalle Direzioni Mediche di Sede, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
 - ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
 - a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Responsabile o del Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata al Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato e alle Direzioni dei P.O./Strutture di rispettiva competenza.
3. Il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, sentiti il Responsabile e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa, nonché la Direzione dei PP.OO./Strutture di competenza, provvede ad informare tempestivamente della cosa il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, il Direttore Generale, su proposta del Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato, invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

ARTICOLO 8
(Sede dell'Associazione)

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Associazione stessa, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.
2. In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione *ex art. 46 del Codice Civile*.

ARTICOLO 9

(Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato)

È istituito il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato con il compito di:

- esaminare le richieste pervenute, verificandone la congruità rispetto al presente regolamento e delle normative di riferimento;
 - coordinare le competenze facenti capo ai diversi uffici interessati alla materia del volontariato;
 - favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda, affidando all'U.O.C. URP/Uffici URP Territoriali i compiti in merito alla verifica delle prestazioni delle Associazioni;
 - analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
 - valutare la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse;
 - organizzare il corso di formazione promosso dall'Azienda Sanitaria Locale Avellino con validità triennale e verifica finale (contenuti, durata e periodicità), con il supporto dell'U.O. Formazione e Aggiornamento ;
 - esaminare le situazioni di idoneità attestate a seguito di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, diversi da quelli organizzati dall'Azienda, valutandone la congruità, per contenuti e durata, anche attraverso l'acquisizione e la comparazione di documentazione specifica.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Direttore Generale, il quale fissa anche la prima seduta del collegio.
 3. Nella prima seduta il Comitato provvede ad eleggere al proprio interno un Coordinatore, il quale convoca e presiede le successive riunioni del Comitato.

Il Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato è così composto: Direttore Generale o suo delegato, Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato, Direttore UOC URP, Responsabile Ufficio Tutela e Comunicazione, Responsabile U.O. Formazione e Accreditamento, Direttore U.O.C. Affari Generali o suo delegato. Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre su indicazione del Coordinatore, vari esperti individuati all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino in relazione alle tematiche pertinenti.

ARTICOLO 10

(Corso di formazione)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino sono tenuti a frequentare con esito positivo un apposito corso di formazione avente validità triennale e con verifica finale, promosso dall'Azienda stessa per il tramite del Comitato Aziendale per le Attività del Volontariato, che si avvarrà del supporto fornito dalla segreteria organizzativa dell' U.O. Aggiornamento e Formazione con contenuti, durata e cadenza prefissati dallo stesso Comitato ed approvati dalla Direzione Aziendale.
2. La mancata organizzazione del corso di cui al punto 1 non dispensa le Associazioni di volontariato dall'obbligo formativo nei confronti dei propri aderenti, da assolversi comunque entro i primi sei mesi di durata della convenzione o di presa di servizio del volontario interessato, pena la decadenza immediata del rapporto convenzionale.
3. E' validata la formazione già effettuata, con approvata certificazione.

ARTICOLO 11
(Copertura assicurativa)

1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell'Associazione stessa.
2. La copertura assicurativa di cui al punto precedente è elemento essenziale della convenzione e copia delle relative polizze va prodotta all'atto della sua sottoscrizione.
3. L'ASL Avellino, ai sensi della Legge della Regione Campania "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali" n°9 dell'08/02/93, previa presentazione di adeguata documentazione trasmessa dall'Associazione, assicura il rimborso della spesa assicurativa.
4. Ai fini assicurativi, i responsabili di associazioni, dovranno tempestivamente comunicare all'All'U.O.C. Affari Generali i nominativi dei volontari e le associazioni a cui aderiscono presentando copia della ricevuta di pagamento della polizza assicurativa e specificando, altresì, quale sarà la durata del rapporto di volontariato presso l'ASL.

ARTICOLO 12
(Durata e risoluzione del rapporto convenzionale)

1. Il rapporto nascente dalla convenzione a stipularsi tra l'Azienda e Associazione può avere massimo una durata triennale. Qualora per ragioni eccezionali e motivate, previa valutazione del Comitato ed autorizzazione della Direzione Generale si verifica la necessità di stipulare una convenzione, la validità è a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
2. Alla scadenza del rapporto regolato in convenzione, lo stesso può essere prorogato previa adozione di atto formale e si vieta espressamente il tacito rinnovo.
3. Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla convenzione e in essa specificamente individuati;
 - b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.
4. La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro di cui all'art. 4 della L.R. 9/93; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale Avellino l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale.

ARTICOLO 13
(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. L'Azienda Sanitaria Locale Avellino e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy). I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
2. E' fatto assoluto divieto ai volontari di diffondere dati personali gestiti in relazione all'attività svolta presso le strutture dell'Azienda.
3. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 14
(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)

1. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale, all'atto del primo accesso è tenuto a sottoscrivere il Foglio di presa visione del presente Regolamento, presso gli uffici URP territoriale di competenza, con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

ARTICOLO 15
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalle convenzioni stipulate per il triennio 2011-2014.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine del 30 settembre stabilito dall'art. 2, comma 2, per la presentazione della richiesta di stipula/rinnovo della convenzione è posticipato al 30 dicembre 2010.
3. Per le organizzazioni di volontariato iscritte in registri di altre regioni italiane valgono le disposizioni delle relative leggi istitutive, se sostanzialmente diverse da quelle della Regione Campania.

ARTICOLO 16
(Allegati)

1. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso.

Allegato A1

**RICHIESTA DI CONVENZIONE E PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale Avellino
via degli Imbimbo
83100 - AVELLINO

Il/La sottoscritto/a _____, nat _ a _____ il _____,
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata _____,
forma giuridica _____, con sede legale in _____, cap _____, Via
_____, Prov. _____, Tel. _____, Fax _____, CF _____,
iscritta dal _____ nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione
_____ al nr. _____.

PREMESSO

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, approvato con deliberazione n. _____ del _____;
di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'Organizzazione promuove;
- di essere a conoscenza che la normativa vigente prescrive che:
 - a. per attività di volontariato deve intendersi quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà";
 - b. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

CHIEDE

- Di stipulare con l'Azienda Sanitaria Locale Avellino apposita convenzione per l'esercizio di attività di volontariato, che avrà durata dal _____ al _____.

ALLEGA

- a) Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione;
- b) autorizzazione attestante l'iscrizione e/o la richiesta al Registro regionale;
- c) elenco dei soggetti designati a prestare servizio di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo, compilato secondo l'allegato Modello n. 1;
- d) scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere, compilata secondo l'allegato Modello n. 2;
- e) scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria dell'Associazione, compilata secondo l'allegato Modello n. 3;
- f) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui alla normativa vigente, compilata secondo l'allegato Modello n. 4;
- g) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, si acconsente al trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità connesse all'evasione della presente richiesta.

Distinti saluti.

Avellino, _____

Firma

Modello n. 1

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
AVELLINO**

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato denominata _____

DICHIARA

che presteranno attività di volontariato, presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, le seguenti persone:

N.	Cognome	Nome	Indirizzo	Tel.	Ruolo all'interno dell'Organizzazione(*)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

(*) Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile, Volontario ecc.

DICHIARA

altresi che tra i soggetti sopra indicati sono in possesso del titolo formativo prescritto dall'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino i signori:

N.	Cognome	Nome	Tipo di corso frequentato (soggetto promotore, durata, contenuti, test finale)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

S'IMPEGNA

a nome dell'Organizzazione che rappresenta ad assicurare la partecipazione degli altri aderenti, entro i primi sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione, ad uno dei corsi formativi indicati al citato art. 10 del Regolamento.

Avellino, _

Firma

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività all'UOC
Affari Generali Tel 0825/292032

Modello n. 2

ATTIVITÀ PROGRAMMATA DEL VOLONTARIATO

**DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO IN MERITO ALL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER L'ANNO _____ 1**

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Legale Rappresentante
dell'Organizzazione di volontariato denominata _____

DICHIARA

che la predetta Organizzazione si propone di realizzare presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino le seguenti attività di volontariato per l'anno _____:

- SOSTEGNO MORALE , SOCIALE E DI RELAZIONE DI AIUTO
- CONFORTO
- COMPAGNIA
- ATTIVITÀ RICREATIVE E LUDICHE
- APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI VARI (AD ECCEZIONE DELLE BEVANDE E DEL CIBO SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE U.O. INTERESSATE)
- SUPPORTO DELLE CURE IGIENICHE ELEMENTARI
- ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN FAVORE DEI PAZIENTI, AL FINE DI RENDERE PIÙ AGEVOLE IL RAPPORTO CON LA STRUTTURA ANCHE ATTRAVERSO LA DIVULGAZIONE DELLE VARIE INIZIATIVE CONNESSE CON LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALLE VARIE STRUTTURE SANITARIE
- SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ASSISTITI (ATTIVITÀ PREVISTA CON SPECIFICA CONVENZIONE)
- ALIMENTAZIONE DEI PAZIENTI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI
- SORVEGLIANZA NOTTURNA SOLO PER PAZIENTI CHE VERSANO IN PARTICOLARI SITUAZIONI, QUALI GLI STATI CONFUSIONALI O L'ASSENZA DI FAMILIARI DISPONIBILI ALL'ASSISTENZA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO, DELL'INTERESSATO E/O DEI FAMILIARI DEL PAZIENTE (ATTIVITÀ PREVISTA CON SPECIFICA CONVENZIONE)
- TRASMETTERE INFORMAZIONI E INDICAZIONI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY
- FORMULARE PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN OSPEDALE
- ALTRO (SPECIFICARE) _____

Per la realizzazione delle attività sopra descritte l'Organizzazione di volontariato si avvarrà della collaborazione di circa

n. _____ volontari che si renderanno disponibili nei giorni di _____ dalle ore

_____ alle ore _____

presso il presidio ospedaliero/territoriale di: _____

nell'U.O./nel Servizio _____

Avellino, _

Firma

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicati con tempestività all'UOCAffari Generali
Tel.0825/292032

1 Per gli anni successivi al primo analoga dichiarazione va resa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda.

Modello n. 3

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, NONCHE' DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato denominata _____,

DICHIARA

1. che l'Organizzazione dispone delle seguenti strutture, attrezzature e mezzi per lo svolgimento dell'attività:

2. che la Segreteria, sita in _____ Via _____, n. _____
Tel. _____, Fax _____, E mail _____

osserva i seguenti orari e giorni di apertura:

lunedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
martedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
mercoledì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
giovedì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
venerdì dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
sabato dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____
domenica dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____

Avellino, _____

Firma

Modello n. 4

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI
ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato denominata _____,

DICHIARA

- che, in caso di accettazione della presente richiesta, in sede di sottoscrizione della convenzione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Organizzazione designati a svolgere tale attività presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino

Avellino, _____

Firma

Allegato A2

**RICHIESTA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale Avellino
via degli Imbimbo
83100 - AVELLINO

Il/La sottoscritto/a _____, nat _ a _____ il _____,
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata _____,
forma giuridica _____, con sede legale in _____, cap _____, Via
_____, Prov. _____, Tel. _____, Fax _____, CF _____,
iscritta dal _____ nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione
_____ al nr. _____.

PREMESSO

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, approvato con deliberazione n. _____ del _____;
- di avere stipulato con codesta spett.le Azienda in data _____ apposita convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato, con scadenza il 31 dicembre _____;
- di essere a tutt'oggi in possesso dei prescritti requisiti per la prosecuzione dell'attività.

CHIEDE

- Di rinnovare la convenzione predetta.

ALLEGA

- a) Copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Organizzazione₁;
- b) copia della nota della competente Direzione Regionale attestante la conferma della iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato₂;
- c) elenco dei soggetti designati a prestare servizio di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo, compilato secondo l'allegato Modello n. 1;
- d) scheda di descrizione dell'attività che l'Organizzazione andrà a svolgere, compilata secondo l'allegato Modello n. 2;
- e) scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria, compilata secondo l'allegato Modello n. 3;
- f) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative di cui alla normativa vigente, compilata secondo l'allegato Modello n. 4;
- g) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, si acconsente al trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità connesse all'evasione della presente richiesta.

Distinti saluti.

Avellino, _____

Firma

Eventuali variazioni dei dati sopra riportati dovranno essere comunicate con tempestività al Servizio Affari Generali dell'Azienda, **tel. 0825.292032**

-
- ¹ Solo se intervenute modifiche rispetto alla documentazione allegata alla richiesta iniziale.
 - ² Se non già trasmessa in precedenza *ex art. 13, comma 4, del Regolamento.*